FOGLIO INFORMATIVO N. XX
DEPOSITO A TERMINE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch
Sede legale: Piazza Cavour n. 2, 20121- Milano
Telefono n. 02/722061- email info@ca-indosuez.it
Sito internet www.ca-indosuez.com
Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
Indirizzo	Telefono	email

CHE COS'È

Il deposito a termine (di seguito "**Deposito a Termine**" o "**Deposito Vincolato**") è un servizio di deposito vincolato volto a remunerare l'apporto di "nuova liquidità"[1] presso la Banca, in virtù del quale il Cliente ha la facoltà di mantenere vincolate per un determinato periodo di tempo somme di sua spettanza ricevendo dalla Banca, alla scadenza convenuta, la restituzione del somme vincolate oltre aduna remunerazione sotto forma di interessi, calcolati in base ad un tasso pattuito tra le parti che rimane fisso per tutta la durata del vincolo. Il contratto che regola il Deposito a Termine presuppone l'apertura di un conto corrente (il "**Conto Corrente**") presso la Banca ed il servizio di Deposito a Termine è, quindi, accessorio rispetto al servizio di conto corrente.

Il Deposito a Termine è effettuabile in EURO e nelle altre divise di tempo in tempo attivate dalla Banca.

Le somme che il Cliente chiede di vincolare in operazioni di Deposito a Termine sono assoggettate al vincolo di indisponibilità alla data in cui il Cliente fornisce alla Banca le istruzioni, fino alla data di scadenza convenuta tra il Cliente e la Banca. In pari data, il Conto Corrente viene addebitato per un importo corrispondente.
Non è possibile variare la durata o l'importo o il tasso di interesse applicato ad un'operazione di Deposito a Termine già perfezionata.

[1] Per "nuova liquidità" si intende l'apporto da parte del Cliente di somme liquide, in misura superiore a determinate soglie e provenienti da banche esterne al Gruppo.

Il contratto che disciplina il servizio di Deposito a Termine ha durata indeterminata. Il Cliente può recedere senza preavviso mediante comunicazione scritta alla Banca, mentre la Banca può recedere con preavviso scritto di 15 giorni. L'eventuale cessazione di tale contratto non pregiudica le operazioni di Deposito a Termine già eseguite, che rimangono in essere fino alla relativa data di scadenza.
La Banca ha facoltà insindacabile di risolvere anticipatamente il singolo Deposito a Termine nel caso di sopravvenute esigenze normative e/o regolamentari e/o per assicurare il rispetto di policy interne quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle in materia di sanzioni internazionali.
Per tutta la durata del vincolo il Cliente non può recedere dal contratto che disciplina il Conto Corrente.

Le imposte e le tasse di tempo in tempo applicabili alle somme vincolate e/o ai relativi interessi sono interamente a carico del Cliente e verranno addebitate automaticamente dalla Banca sul Conto Corrente.

RISCHI

Tra i principali rischi, vanno considerati:

- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare in tutto o in parte le somme vincolate. Per tale ragione la Banca aderisce al Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (FGDL) che assicura a ciascun depositante una copertura fino a EUR 100.000,00;
- il rischio relativo all'indisponibilità delle somme vincolate per tutta la durata di ciascuna operazione di Deposito a Termine.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

INTERESSI CREDITORI SU SOMME VINCOLATE	
Tasso creditore annuo nominale	Concordato fra la Banca e il Cliente in misura fissa per ogni Operazione di Deposito a Termine. Tasso annuo nominale minimo: 0,001%
Periodicità di liquidazione	A scadenza. Gli interessi sono calcolati in base al tasso concordato e accreditati alla scadenza al netto delle ritenute di legge
Divisore	360
ALTRE SPESE / VOCI DI COSTO	

Invio comunicazioni di trasparenza Periodicità invio comunicazioni di trasparenza (se dovute)	Zero Annuale[2]
Richiesta documentazione relativa a singole operazioni	Euro 5,00 oltre alle spese per ogni singola richiesta
Durata minima/massima di ciascuna Operazione di Deposito a Termine	Minimo 1 mese Massimo 12 mesi
VALUTE (in giorni lavorativi)	
Addebito del Conto Corrente rispetto alle Somme Vincolate	Data di effettuazione di ciascuna Operazione di Deposito a Termine
Accredito interessi dovuti su Somme Vincolate	Data di scadenza
IMPOSTE	
Ritenuta fiscale	Nella misura, pro-tempore vigente, prevista dalla legge
Imposta di bollo	Nella misura, pro-tempore vigente, prevista dalla legge.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

I tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale che disciplina il servizio di Deposito a Termine, se concluso separatamente rispetto al contratto che disciplina il conto corrente sottostante, sono pari a 5 giorni lavorativi.

Resta inteso che le operazioni di Deposito a Termine già perfezionate rimangono in essere fino alla relativa data di scadenza, pertanto i tempi di chiusura di tali operazioni possono arrivare sino a 12 mesi, a seconda della durata delle stesse.

Resta altresì inteso che i tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale relativo al conto corrente sottostante sono pari a 2 mesi, come indicato nel relativo foglio informativo.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuez-branch@pec.it . La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto

[2] Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il Documento di sintesi non verrà inviato. Il Cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore

della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative..

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

GLOSSARIO

Somma Vincolata	Le somme oggetto di ciascuna operazione di Deposito a Termine

Data di Scadenza	La data di scadenza di ciascuna operazione di Deposito a Termine
Interessi	Gli interessi dovuti dalla Banca alla Data di Scadenza di ciascun Deposito a Termine, calcolati sulla base del Tasso di Interesse
Tasso di Interesse	Il tasso riconosciuto dalla Banca al Cliente sulle Somme Vincolate, quale di volta in volta concordato tra le parti in relazione a ciascuna operazione di Deposito a Termine